

BANDO VOUCHER DOPPIA TRANSIZIONE LOMBARDIA

Anno 2026



**UNIONCAMERE
LOMBARDIA**
Camere di commercio lombarde



**Regione
Lombardia**

pd punto
impresa
digitale

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Le Camere di Commercio della Lombardia, d'accordo con Regione Lombardia, in coerenza con quanto premesso e nell'ambito degli impegni assunti nell'Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la competitività del sistema economico lombardo, intendono, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 5.0 e in attuazione del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 17 marzo 2026, emanare la presente iniziativa finalizzata a sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo locale.
2. Attraverso il "Bando Voucher Doppia Transizione", le Camere di commercio lombarde intendono supportare finanziariamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (di seguito MPMI) della propria circoscrizione territoriale nell'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate. L'intervento è volto a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali, con un focus specifico sull'utilizzo di tecnologie digitali per favorire la transizione digitale ed ecologica ("Doppia transizione").
3. Nello specifico, la misura persegue l'obiettivo di stimolare la predisposizione e attuazione di progetti coerenti con la strategia definita dal piano Nazionale Transizione 5.0, l'acquisizione di servizi consulenziali e formativi, nonché l'acquisto di tecnologie, rafforzando così la competitività e la resilienza delle imprese nel mercato globale.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO E SOGGETTO GESTORE

1. Il presente Bando disciplina il procedimento di accesso e di liquidazione di contributi a fondo perduto (voucher) per la realizzazione di un **progetto coerente con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0** e che preveda l'acquisizione di:
 - a. Tecnologie;
 - b. Servizi di consulenza e formazione;

che abbiano le caratteristiche specificate nell'articolo 7.

2. Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a:
 - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate;
 - assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
 - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.

Le Camere di commercio svolgono le attività di istruttoria delle domande e di controllo dei requisiti di ammissibilità con il coordinamento di Unioncamere Lombardia.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a **€ 4.463.500,00** a carico delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Lombardia (di seguito

"Camere di Commercio"). Lo stanziamento delle Camere di commercio è destinato alle imprese con sede oggetto dell'intervento nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di commercio.

2. Lo stanziamento messo a disposizione delle imprese viene quindi ripartito come da tabella seguente:

Territorio	Stanziamento Camere di commercio
Brescia	€ 600.000,00
Como-Lecco	€ 430.000,00
Cremona-Mantova-Pavia	€ 460.000,00
Milano Monza Brianza Lodi	€ 2.500.000,00
Sondrio	€ 93.500,00
Varese	€ 380.000,00
Totale	€ 4.463.500,00

3. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
4. I voucher avranno un importo unitario massimo di **€ 10.000,00**, non comprensivo dell'eventuale premialità di cui al successivo comma 7.
5. L'entità massima dell'agevolazione (*senza considerare eventuali premialità di cui al successivo comma 7*) non può superare il **50%** delle spese ammissibili.
6. Il valore minimo dell'investimento (sole spese ammissibili) è di **€ 4.000,00**.
7. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti il possesso di almeno di uno dei seguenti titoli:
- a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
- b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;
8. Alle imprese in possesso della certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022) verrà riconosciuta una premialità pari a € 250,00 concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*. Relativamente al rating di legalità verrà riconosciuta una premialità (eventualmente cumulabile alla precedente premialità) con la seguente rimodulazione: una stella € 150,00, due stelle € 300,00, tre stelle € 500,00;
9. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto, dove applicabile, del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

10. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003¹;
- b) abbiano **unità produttiva**² iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di commercio della Lombardia che prevedono uno stanziamento per il presente Bando (vedi Articolo 3 comma 2) e una sede legale, anche se non oggetto dell'intervento, in Lombardia;
- c) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 e dell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- d) non risultino tra le imprese assegnatarie di un contributo per la precedente edizione "Bando voucher digitali 4.0 Lombardia 2025";
- e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) siano in regola con il pagamento del diritto annuale³;

¹ raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003).

² Per unità produttiva si intendono localizzazioni aziendali dove viene effettivamente svolta l'attività di produzione o commercializzazione di beni e/o servizi esercitata dall'impresa, come risultante al registro imprese/REA, con presenza di addetti. Sono pertanto di norma escluse le localizzazioni -sedi o unità locali- in cui non viene svolta alcuna attività e non risulta assegnato stabilmente alcun addetto. Tale caratteristica deve essere verificata nei confronti della sede, oppure dell'unità produttiva.

³ Qualora l'impresa, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di commercio competente, risulti non in regola con il versamento del diritto camerale annuale, è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni lavorativi dalla apposita richiesta da parte del funzionario incaricato, pena il diniego della domanda di contributo ovvero la decadenza dal contributo concesso.

- g) abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) non essere destinataria di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - i) avere legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ai sensi dell'art.9 Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente;
 - j) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di pertinenza ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁴.
 - k) abbiano assolto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a k), devono inoltre essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del voucher.

ARTICOLO 5 – NUMEROSITA' DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Ogni impresa può presentare **un'unica richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo **l'ultima domanda presentata** in ordine cronologico.
2. In caso di eventuale presentazione di domanda da parte di imprese che si trovino in una o più delle seguenti situazioni:
 - in rapporto di controllo/collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
 - si riscontrino tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
 - abbiano medesimi amministratori o soci;sarà ammessa solo la prima delle domande presentate, in ordine cronologico.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI SERVIZI

1. I fornitori di servizi oggetto dell'agevolazione del Bando ad altre imprese beneficiarie non possono presentare domanda nell'ambito del Bando stesso.
2. Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione di beni e servizi:

⁴ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
 - in cui si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
 - prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti⁵;
 - prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente.
3. Relativamente ai soli **servizi di consulenza e formazione** l'impresa dovrà avvalersi di uno o più dei seguenti soggetti:
- Competence Center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, Università, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, European Digital Innovation Hub (EDIH), cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali, nazionali o europei;
 - incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
 - enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.
 - EGE – Esperti in Gestione dell'Energia –certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
 - ESCO (elenco Accredia disponibile al sito <https://www.accredia.it/servizio-accreditato/societa-che-forniscono-servizi-energetici-esco/>) + Energy manager (elenco FIRE disponibile al sito <https://em.fire-italia.org/>);
 - Innovation Manager certificati a fronte della norma UNI 11814 da enti accreditati e/o Innovation manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione>);
 - fornitori iscritti all'"Elenco pubblico di Fornitori di servizi e tecnologie 4.0" disponibile sul sito <https://www.unioncamerelombardia.it/progetti/dettaglio-progetto/elenco-fornitori-40> (è necessario aver presentato domanda di iscrizione all'elenco prima della data di presentazione della domanda dell'impresa sul presente bando).

Non sono invece richiesti requisiti specifici per i fornitori di beni strumentali.

⁵ Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (articoli 74-78 del codice civile).

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

- 1) Sono ammissibili le spese per l'**acquisto delle tecnologie (voce di spesa C)**:
 - a. manifattura additiva e stampa 3D;
 - b. cloud, fog e quantum computing;
 - c. soluzioni di cyber security e-business continuity;
 - d. intelligenza artificiale (Machine learning, Deep Learning, NLP, LLM, Agenti AI, data mining);
 - e. infrastrutture per il Calcolo ad Alte Prestazioni (HPC);
 - f. Robotica industriale e collaborativa; Human centric robotics;
 - g. big data & analytics;
 - h. blockchain;
 - i. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
 - j. Internet of Things (IoT) e sistemi di sensoristica interconnessa;
 - k. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
 - l. Customer Relationship Management (CRM);
 - m. sistemi fintech (ad EDI);
 - n. sistemi di geolocalizzazione;
 - o. sistemi per l'in-store customer experience;

- 2) Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di consulenza (voce di spesa A) erogata esclusivamente da uno o più fornitori qualificati indicati all'Art.6**:
 - a. analisi (anche attraverso audit) finalizzate alla definizione di piani di sviluppo dell'impresa in chiave digitale e green;
 - b. predisposizione di piani di sviluppo dell'impresa in chiave digitale e green;
 - c. implementazione di tecnologie di cui all'art. 7 comma 1 del presente bando;
 - d. implementazione di Sistemi di gestione dell'innovazione (es. norme della serie ISO 56000), di Sistemi per la digitalizzazione e la sicurezza delle informazioni (es. norme della serie ISO/IEC 42001, 27001, ecc.) e di Sistemi di gestione dell'energia (es. norme della serie ISO 50001);
 - e. servizi di matching per favorire collaborazioni con il mondo della ricerca;
 - f. acquisizione temporanea del servizio esterno di Innovation Manager o Energy Manager per favorire la transizione digitale e green dell'impresa;
 - g. finalizzata all'ottenimento di certificazioni ESG e/o di sostenibilità riconosciute, comprensive delle attività propedeutiche di analisi, adeguamento e accompagnamento al processo di certificazione (sono escluse le spese per i rinnovi delle certificazioni).

- 3) Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di formazione (voce di spesa B) erogata esclusivamente da uno o più fornitori qualificati indicati all'Art.6**:

- a. attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica digitale (es. Innovation Manager, Innovation Specialist, Innovation Technician) e green (es. Energy manager) delle **risorse impiegate stabilmente** all'interno dell'impresa;
 - b. altre attività di formazione indirizzate alle **risorse impiegate stabilmente** finalizzate ad acquisire competenze in ambito digitale e/o green e connesse alle tecnologie di cui all'elenco art. 7 comma 1.
- 4) Sono in ogni caso **escluse dalle spese ammissibili** quelle per:
- le spese in autofatturazione;
 - le fatture con spese ammissibili inferiori a € 300,00 al netto di Iva;
 - trasporto, vitto e alloggio;
 - apparecchi telefonici (es. centralini, smartphone);
 - siti web aziendali;
 - l'acquisto di PC non è ammissibile, a meno che non sia strettamente collegato all'acquisto di altra tecnologia prevista all'art. 7 comma 1;
 - acquisto di servizi di web advertising;
 - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria o alla presentazione della domanda di contributo al presente Bando;
 - le spese per l'acquisto di beni usati, per il noleggio di attrezzature;
 - formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente;
 - l'acquisizione di certificazioni obbligatorie (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
 - ogni altra spesa non espressamente prevista tra quelle ammissibili.
- 5) Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:
- essere sostenute e quietanzate a partire dalla data di approvazione del presente bando con Determinazione D.O. di Unioncamere Lombardia;
 - essere sostenute, quietanzate e rendicontate **entro il 30 aprile 2027**;
 - essere comprovate da fatture interamente quietanzate o documentazione fiscalmente equivalente;
 - essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;
 - riportare nell'oggetto della fattura elettronica la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul "BANDO VOUCHER DOPPIA TRANSIZIONE 2026"" e il codice CUP assegnato nell'atto di concessione del contributo.

- 6) Per ciascun progetto, il bando sostiene un progetto di investimento organico in cui deve essere presente sia la componente tecnologica che la componente consulenza/formazione. In particolare, la somma delle spese indicate per le voci di consulenza e formazione **deve essere compresa tra il 30% e il 70%** del totale delle spese ammissibili.
- 7) Il contributo è erogabile al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.
- 8) In fase di domanda, all'interno del prospetto delle spese (Allegato B), viene richiesto all'impresa di indicare i fornitori dei quali intende avvalersi (nominativo e codice fiscale) e, nel caso tali fornitori non rispettino le indicazioni sopra riportate, la domanda non si può considerare ammissibile al contributo.

ARTICOLO 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 2023/2831 adottato dalla Commissione Europea (GUUE L/2023 del 15.12.2023), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
2. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica non può superare i massimali pertinenti nell'arco dei tre anni precedenti.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevato previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
3. Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono cumulabili anche con le misure generali, di carattere fiscale, che non configurano aiuti di Stato.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le domande di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere disponibile all'indirizzo <https://restart.infocamere.it>. L'accesso alla piattaforma avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID / CNS / CIE.
2. A partire dalle ore **10:00 dell'8 luglio 2026** sarà possibile accedere alla piattaforma per la compilazione della domanda e il caricamento della documentazione richiesta, selezionando il bando di interesse tramite la funzione CERCA FINANZIAMENTI, inserendo il nome del bando: "26DT BANDO VOUCHER DOPPIA TRANSIZIONE LOMBARDIA 2026". Unioncamere Lombardia non assume

alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. È inoltre responsabilità dell'impresa richiedente verificare l'avvenuto ricevimento del modulo di domanda all'indirizzo e-mail indicato nel form online.

3. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche in Restart. **A partire dalle ore 11.00 del 28 luglio 2026** sarà possibile procedere con la presentazione della domanda mediante l'invio telematico in piattaforma.
Saranno automaticamente escluse le domande presentate a seguito dell'esaurimento della lista d'attesa di cui all'art. 11 comma 2. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
4. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa**:
 - **Domanda di contributo** della piattaforma Restart: è presente sulla piattaforma Restart e si compila online all'interno della piattaforma, riepilogando tutti i dati inseriti in piattaforma e i relativi allegati
 - **Allegato A "Progetto"**, in cui descrivere il progetto, generato dalla compilazione del form online, cliccando al presente [link](#). Si precisa che: al termine della compilazione, viene inviato, all'indirizzo e-mail indicato dall'impresa, il modulo compilato in formato pdf⁶. Tale modulo (che rappresenta la Domanda di progetto) va firmato digitalmente da parte del Legale rappresentante e allegato al sistema;
 - **Allegato B – "Prospetto delle spese"** in cui riportare ragione sociale, codici fiscali dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di acquisto, costi di consulenza, costi per formazione;
 - **Allegato C - Modulo per il calcolo della dimensione di impresa**;
 - **Preventivi** di spesa;
 - **Report di self-assessment**⁷ di maturità digitale compilato "Self i4.0 redatto (in caso di prima compilazione) o aggiornato a partire dal 1° gennaio 2026;
 - **Certificato di polizza a copertura dei rischi catastrofali** come previsto dalle disposizioni vigenti ai sensi dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213" e S.M.I.
5. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo; i preventivi di spesa (nel caso di preventivi relativi a beni strumentali, compresi i software, è richiesta anche la scheda tecnica dei prodotti oggetto di fornitura), inoltre, non potranno essere antecedenti al 1° gennaio 2026 e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi;
6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che nell'anagrafica della domanda telematica (Restart) e deve essere coincidente. In caso di procura va,

⁶ L'impresa riceverà la mail dall'indirizzo noreply.bandit@lom.camcom.it.

⁷ In questa pagina "<https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-maturita-digitale-impres>" è possibile iniziare una nuova registrazione o recuperare il link di accesso per aggiornare il questionario (cliccando su "RECUPERA IL LINK SE SEI GIÀ REGISTRATO").

pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. È prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio di competenza (in collaborazione con Unioncamere Lombardia) relativa all'attinenza della domanda con i beni e servizi di cui all'articolo 7 e dei fornitori dei servizi con quanto previsto all'articolo 6. **L'istruttoria, in caso di esito positivo, si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda (escluso il mese di agosto)**. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata. Solo qualora emerga un'irregolarità nel versamento contributivo ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera g) e ai sensi del Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025 (Art. 18 comma 3), ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Il preavviso di rigetto ex Art. 10-bis sospende i termini del procedimento. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo. In tutti gli altri casi di mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica, viene comunicata direttamente l'inammissibilità al contributo senza preavviso di rigetto.
2. A fronte dell'esaurimento della dotazione finanziaria delle singole circoscrizioni territoriali, Unioncamere Lombardia può procedere alla chiusura anticipata dello sportello per la presentazione delle domande per tale territorio (fatta salva la possibilità di accettare una quota di domande in lista d'attesa oltre la dotazione finanziaria pari al 50%) e sul sito www.unioncamerelombardia.it viene tempestivamente pubblicato un avviso che informa della chiusura dello sportello per esaurimento delle risorse per tale territorio. L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in lista d'attesa non costituisce titolo all'istruttoria della pratica correlata. Tali domande sono comunque protocollate e possono accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse in seguito all'istruttoria per la concessione o per effetto di possibili rinunce da parte dei soggetti beneficiari.
3. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni continui e successivi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
4. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, in seguito a rinunce o decadenze dal contributo o revoche di voucher, la Camera procederà, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di approvazione dell'ultima Determinazione di concessione, alla valutazione delle domande di agevolazione, presentate a valere sul presente Bando, che non hanno inizialmente trovato copertura finanziaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, spese ammissibili per un importo minimo effettivo non inferiore a quanto stabilito all'articolo 3 comma 6 e all'art. 15, comma 1 lettera c);
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a conservare per un periodo di almeno 3 (tre) anni gli eventuali beni strumentali agevolati (art. 17 comma 2 punto c.D. Lgs 184)
 - f) a ripetere al termine degli investimenti fatti l'assessment Self i4.0 o ad effettuare Zoom 4.0;
 - g) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità o della certificazione della parità di genere;
 - h) a segnalare tempestivamente, a mezzo PEC, l'eventuale rinuncia al beneficio qualora l'impresa abbia degli impedimenti nella realizzazione del progetto;
 - i) ad avere unità produttiva localizzata nel territorio di competenza della Camera di commercio che ha finanziato il contributo alla data di erogazione;
 - j) a segnalare, motivando adeguatamente, e almeno 15 giorni prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative alla tipologia di intervento o alle spese indicate nella domanda presentata che superino in aumento il valore del 30% delle spese previste per ciascuna voce di spesa interessata dalla variazione. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate da Unioncamere Lombardia scrivendo all'indirizzo imprese@lom.camcom.it. A tale proposito si precisa che non sono accolte le richieste di variazione delle spese pervenute ad Unioncamere Lombardia successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
 - k) mantenere la sede operativa o l'unità locale nel territorio di competenza della Camera di commercio che ha finanziato il contributo per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - l) mantenere la destinazione d'uso di eventuali beni finanziati per 3 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher dal sito <https://restart.infocamere.it/>. Sul sito di Unioncamere Lombardia nella sezione "Bandi" sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Le imprese devono presentare la rendicontazione delle **spese entro il 30 aprile 2027**. Non sono considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle rendicontazioni. Unioncamere Lombardia non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a

forza maggiore. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher:

- a) **Domanda di rendicontazione** (prodotta dalla piattaforma Restart);
 - b) **Modulo di relazione finale** utilizzando un form online che sarà messo a disposizione degli utenti, con le relative istruzioni, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, comprensivo di una **relazione finale** firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate. La realizzazione del progetto deve essere conforme all'approvato, al netto delle variazioni approvate in corso d'opera;
 - c) **Prospetto delle spese rendicontate**;
 - d) copia delle **fatture elettroniche** (non fatture di cortesia) in formato pdf debitamente quietanzate; tali documenti, per essere ammissibili, devono, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 (è possibile sanare l'eventuale mancanza del CUP in fattura utilizzando il servizio web di integrazione dell'Agenzia delle Entrate, come da Provvedimento Prot. n. 563301/2025);
 - e) copia dei **pagamenti** effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno con dichiarazione di atto notorio del fornitore, bonifico, estratto c/c, ecc.);
 - f) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - g) certificazione IBAN dell'impresa beneficiaria su carta intestata dell'Istituto di credito;
 - h) Report di *self-assessment* di maturità digitale compilato "Self i4.0" e/o il Report "Zoom 4.0" di *assessment guidato*", realizzato dal Digital Promoter della CCIAA o in alternativa il Report "SUSTAINability" di *self-assessment* di quanto l'impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità, reperibile sul sito <https://esg.dintec.it> o *in alternativa altro strumento di assessment indicato dalla Camera*.
2. L'utente riceve per accettazione, all'indirizzo di PEC indicato, il numero di Protocollo della pratica telematica (in assenza di tale comunicazione la rendicontazione non può considerarsi correttamente inviata).
3. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario al fornitore (con la chiara indicazione degli estremi delle fatture a cui fanno riferimento) per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni). In caso di pagamento con assegno, la quietanza è rappresentata dalla copia dell'assegno e dalla copia dell'estratto conto bancario/lista movimenti emessa, timbrata e firmata dalla banca in cui risulti addebitato l'assegno (evidenziare solo il movimento che interessa ai fini della partecipazione al Bando).

Non sono ammessi, pena la decadenza del contributo:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
- gli ordini di pagamento non eseguiti;
- le spese non ricomprese nel periodo indicato all'articolo 7;
- le spese che risultano non congruenti con le attività dell'intervento presentato e realizzato.

È responsabilità dell'impresa conservare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato").

4. È facoltà di Unioncamere Lombardia, in collaborazione con le Camere di commercio lombarde, richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza totale del contributo.
5. Unioncamere Lombardia, tramite le Camere di commercio, in fase di istruttoria della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo verifica la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio da Unioncamere Lombardia, anche tramite le Camere di commercio, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).
6. Verificata la correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente sostenute, Unioncamere Lombardia tramite le Camere di commercio eroga il contributo entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.
Ai fini dell'erogazione del contributo, l'intervento deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) superiori o uguali all'investimento minimo e non inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate, pena la decadenza del contributo così come precisato all'articolo 15. Ove le spese rendicontate siano minori a quelle ammesse a contributo e non siano inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate ma comunque superiori all'investimento minimo, il contributo sarà rideterminato in base all'importo delle spese effettivamente sostenute.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. Unioncamere Lombardia e/o le Camere di commercio lombarde si riservano la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. **Il voucher sarà revocato** nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui alle lettere da b) a k) dell'art. 4, comma 1;
 - c) non sia realizzato e rendicontato il progetto nei termini previsti ovvero non sia rendicontato con spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) superiori o uguali all'investimento minimo e non inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate
 - d) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 13;
 - e) le attività previste non vengano concluse entro il termine previsto;
 - f) l'impresa beneficiaria non mantenga la sede legale/operativa nel territorio di competenza della Camera di commercio che ha finanziato il contributo per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - g) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;

- h) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
- i) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.

2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia.

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali saranno trattati da Unioncamere Lombardia in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"). Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".
2. I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:
 - adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
 - assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.
3. La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo. I Dati Personali saranno inoltre trattati per conto del Titolare dalle Camere di Commercio o dalle Aziende speciali della circoscrizione territoriale di competenza per gli adempimenti previsti nel presente bando. In tale veste, la Camera di commercio o l'Azienda speciale opera quale responsabile esterno del trattamento ai sensi del successivo articolo 18.
4. I Dati Personali potranno essere comunicati a:
 - persone fisiche autorizzate dal Titolare e dal Responsabile esterno al trattamento di dati personali esclusivamente per finalità connesse all'istruttoria delle domande e alla liquidazione dei contributi;
 - consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
 - soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.

5. È possibile chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

6. Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Unioncamere Lombardia, via Ercole Oldofredi, 23 – 20124 Milano, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati scrivendo all'indirizzo mail: serviziodpo@lom.camcom.it.

ARTICOLO 18 – RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO

1. Unioncamere Lombardia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali connessi alla gestione del presente bando nomina ai sensi dell'art. 28 del (GDPR) 679/2016 le Camere di commercio lombarde ed eventuali Aziende speciali incaricate dello svolgimento delle istruttorie quali responsabili del trattamento dei dati predetti per le imprese della propria circoscrizione territoriale.
2. In particolare, la Camera o l'Azienda speciale che assume la responsabilità esterna del trattamento dovrà:
 - conservare dei registri delle proprie attività di trattamento, al fine di essere in grado di fornire le informazioni incluse in tali registri alle autorità di controllo, su loro richiesta;
 - garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione delle attività amministrative di sua competenza;
 - garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - trattare i dati personali attenendosi alle disposizioni impartite dal titolare del trattamento con la pubblicazione del presente bando;
 - garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee così come previste dall'art. 32 GDPR;
 - tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
 - collaborare con il titolare del trattamento dei dati qualora sia chiamato davanti alle Autorità di controllo;
 - su richiesta del titolare del trattamento, restituire o distruggere i dati personali al termine dell'accordo, salvo quanto diversamente richiesto dalla legge dell'Unione o dello Stato italiano;
 - fornire al titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità con il GDPR;
 - consentire che il Titolare, come imposto dalla normativa, effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni.

Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata al completamento del procedimento di assegnazione delle risorse di cui al presente bando.

ART. 19 – PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI E CONTATTI

1. Il presente Bando è pubblicato sul sito di Unioncamere Lombardia www.unioncamerelombardia.it (sezione Bandi e incentivi alle imprese).

2. Per chiarimenti sui contenuti del Bando o assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate, contattare:

Ente	E-mail	Tipologia assistenza
Unioncamere Lombardia	imprese@lom.camcom.it	Chiarimenti e assistenza sui contenuti del Bando e sulla procedura di presentazione domande
Infocamere	https://restart.infocamere.it/aiuto	Richieste di supporto all'accesso e all'utilizzo della piattaforma Restart per la presentazione delle domande

ART. 20 – RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

Dalle 10.00 dell'8 luglio 2026	Compilazione della domanda e caricamento della documentazione richiesta
Dalle 11.00 del 28 luglio 2026	Presentazione della domanda mediante l'invio telematico in piattaforma
Entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda (escluso il mese di agosto)	Istruttoria formale e tecnica delle domande di contributo e pubblicazione provvedimento di concessione
Entro il 30 aprile 2027	Realizzazione dei progetti, emissione e pagamento fatture e rendicontazione interventi realizzati
Entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute	Istruttoria della rendicontazione e liquidazione dei contributi